



Protocollo: 71198 /R.U.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

VISTE le istanze con le quali le società Compagnia Toscana Sigari Srl, in data 3 aprile 2019, Diadema Spa, in data 4 e 12 aprile 2019, Scandinavian Tobacco Group Italy Srl, in data 11 aprile 2019, e British American Tobacco Italia Spa, in data 12 aprile 2019, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette -, allegata alla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 gennaio 2019, alla tabella B) – sigari –, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in data 31 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

ATTESO che occorre inserire nella tabella B) – sigari –allegata alla citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, la ripartizione di prezzo per chilogrammo convenzionale richiesta per la variazione in tariffa di prodotti dalla Diadema Spa;

CONSIDERATO che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39–quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) – sigari – allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

ATTESO che occorre procedere alla variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi da inalazione senza combustione ai sensi dell'articolo 39-terdecies del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Nella tabella B) – sigari - allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserita la seguente ripartizione del prezzo di vendita per chilogrammo convenzionale:

TABELLA B – SIGARI

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
5.778,13	1.180,00	2.127,87	2.714,00	11.800,00

ARTICOLO 2

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA B – SIGARI -				
MARCA	Confezione	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COHIBA BEHIKE BHK 52	da 10 pezzi	8.600,00	8.800,00	440,00
COHIBA BEHIKE BHK 54	da 10 pezzi	10.400,00	11.000,00	550,00
COHIBA BEHIKE BHK 56	da 10 pezzi	11.200,00	11.800,00	590,00
COHIBA GENIOS	da 10 pezzi	6.000,00	6.400,00	320,00
COHIBA MAGICOS	da 10 pezzi	5.400,00	5.800,00	290,00
COHIBA MEDIO SIGLO TUBOS	da 1 pezzo	4.000,00	4.200,00	21,00
COHIBA PIRAMIDES EXTRA	da 10 pezzi	7.200,00	7.400,00	370,00
COHIBA PIRAMIDES EXTRA TUBOS	da 1 pezzo	7.400,00	8.000,00	40,00
COHIBA ROBUSTOS	da 25 pezzi	4.800,00	5.100,00	637,50
COHIBA ROBUSTOS	da 3 pezzi	4.800,00	5.100,00	76,50
COHIBA ROBUSTOS TUBOS	da 1 pezzo	5.000,00	5.600,00	28,00
COHIBA SIGLO I TUBOS	da 1 pezzo	2.700,00	2.800,00	14,00
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 1 pezzo	3.400,00	3.500,00	17,50
COHIBA SIGLO III TUBOS	da 1 pezzo	4.400,00	4.500,00	22,50

MARCA	Confezione	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COHIBA SIGLO IV TUBOS	da 1 pezzo	5.000,00	5.200,00	26,00
COHIBA SIGLO V TUBOS	da 1 pezzo	6.000,00	6.400,00	32,00
COHIBA SIGLO VI	da 25 pezzi	6.400,00	6.600,00	825,00
COHIBA SIGLO VI	da 10 pezzi	6.400,00	6.600,00	330,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 1 pezzo	6.600,00	7.000,00	35,00
LA GLORIA CUBANA INVICTOS	da 10 pezzi	2.500,00	2.700,00	135,00
MACANUDO INSPIRADO BLACK TORO	da 1 pezzo	1.600,00	1.500,00	7,50
MACANUDO INSPIRADO BLACK TORO 20	da 20 pezzi	1.600,00	1.500,00	150,00
MASTRO TORNABUONI	da 4 pezzi	300,00	320,00	6,40
MASTRO TORNABUONI LONG	da 2 pezzi	640,00	680,00	6,80
QUAI D'ORSAY N. 50	da 10 pezzi	1.400,00	1.600,00	80,00
QUAI D'ORSAY N. 54	da 10 pezzi	1.900,00	2.000,00	100,00

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i prezzi di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di tabacchi da inalazione senza combustione sono modificati come di seguito riportato :

MARCA	Confezione	Da €/1.000 pezzi	A €/1.000 pezzi	Pari ad € alla confezione
NEO STICKS AEGEAN	da 20 pezzi	250,00	175,00	3,50
NEO STICKS BERYL	da 20 pezzi	250,00	175,00	3,50
NEO STICKS ULTRAMARINE	da 20 pezzi	250,00	175,00	3,50
NEO STICKS YELLOW	da 20 pezzi	250,00	175,00	3,50

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 29 aprile 2019

Per Il Direttore a.p.f.
Benedetto Mineo
Il Vicedirettore-Direttore Vicario
Fabio Carducci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)